

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASCIO

Presentata il 28 marzo 1969

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 22 marzo 1967 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

L'illegittimità costituzionale di tale composizione è stata motivata dal contrasto con gli articoli 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, giacché tre dei cinque membri della giunta medesima si trovano ad essere funzionari dello Stato e quindi in condizioni di dipendenza del Governo.

La giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, infatti, si compone secondo il citato articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, dichiarato costituzionalmente illegittimo, del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati, al principio d'ogni anno, dal prefetto stesso e di due membri più anziani nominati dalla deputazione provinciale.

Dalla data della pubblicazione dell'accennata sentenza della Corte costituzionale non si è, però, provveduto alla promulgazione di un provvedimento legislativo che stabilisca una nuova composizione delle giunte in que-

stione. Pertanto l'organo amministrativo giudicante teoricamente ancora esiste ma, una volta sancita la sua illegittimità, non può comporsi e giudicare.

Vero è che la giunta provinciale amministrativa dovrà, in sede giurisdizionale, essere sostituita dagli « organi di giustizia amministrativa » di primo grado delle regioni di cui all'articolo 125 della Costituzione. Ma essendo ragionevolmente presumibile che l'iter legislativo connesso a tale sostituzione, trovandosi ancora nella sua fase di studio e di schema, sarà lungo, emerge la necessità di dare luogo, in linea transitoria, ad un provvedimento di legge, di meno complessa elaborazione, con il quale si possa per intanto colmare il vuoto lasciato dalla illegittimità da cui è paralizzata l'attuale composizione delle giunte di che trattasi.

L'urgenza di un simile provvedimento è data dalle numerose migliaia di controversie che in tutta Italia non hanno possibilità alcuna di essere definite poiché è venuto a mancare l'organo giurisdizionale amministrativo competente a decidere e a pronunciarsi.

Ciò si risolve in un danno grave tanto per la pubblica amministrazione quanto per i privati.

Infatti sono rimasti sospesi i ricorsi in materia di tributi locali, così come attendono

giudizio le cause attinenti al rapporto di impiego con gli enti locali. Gli uni e le altre sono numerosissimi ma le seconde creano aspettative drammatiche riguardando spesso casi di licenziamento, di trattamenti pensionistici, di liquidazioni e di conglobamenti tabellari nei quali è riposta spesso la speranza di risoluzione di problemi umani di ragguardevole importanza anche se la misura di ciascuno di essi può sembrare irrilevante. Ma la miseria e il bisogno si nutrono talvolta di tali irrilevanze che invece vengono coperte dal silenzio dei carteggi e delle pratiche invase ed in continuo aumento.

Le cause pendenti infatti non possono essere decise. Le cause nuove non possono iniziarsi. Quando v'è pericolo di scadenza di termini, vengono notificati nuovi ricorsi che restano depositati ma senza seguito.

Il provvedimento di legge che viene proposto vuole quindi porre termine ad una situazione divenuta insostenibile e, mentre sanerebbe un guasto, non presenta difficoltà di elaborazioni come non ha potenziali motivi giustificanti qualche motivata opposizione.

Si tratta, infatti, di integrare la composizione delle giunte sostituendo il prefetto e i due consiglieri di prefettura (che ne fanno attualmente, ma illegittimamente, parte) con un consigliere del Consiglio di Stato che assumerebbe la funzione di presidente e con due magistrati che svolgerebbero la funzione di membri.

Si tratta, in definitiva, d'una soluzione perché i privati cittadini, invischiati nella pania anzidescritta non abbiano più motivi per disperare e per trovare incentivi di universale sfiducia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fino a che non sarà provveduto, nei modi di legge, alla costituzione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado nelle regioni, la composizione delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale è la seguente:

a) un consigliere del Consiglio di Stato, designato dal presidente di questo, che la presiede;

b) due magistrati di tribunale designati, su loro domanda, dal presidente della Corte di appello territorialmente competente, e collocati temporaneamente fuori ruolo;

c) di due membri nominati dalla deputazione provinciale e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203.

Per ognuno dei membri di cui alla lettera b) è nominato un supplente.

In caso di impedimento del presidente egli viene sostituito dal più anziano dei membri di cui alla lettera b).

ART. 2.

Tutti i membri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

ART. 3.

I decreti di nomina del presidente e dei membri di cui all'articolo 1, lettera b), saranno emessi dal Capo dello Stato, che provvederà alle eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso del quadriennio su richiesta del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 4.

La scelta dei membri aggregati di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, sarà effettuata dal presidente.

ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.